



Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 22 DEL 13-03-2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI**

ALLEGATI: 0

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE:

- la L. R. n. 12 del 30/04/2012 istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione Civile cui veniva attribuita la gestione delle competenze di cui all'art. 4, comma 1;
- la L.R. n. 8 del 04/05/2015, art. 11 e ss., con la quale è stata soppressa l'Agenzia regionale di Protezione Civile e, contestualmente, istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma;

VISTA la D.G.R. n. 75 del 24/02/2020 con cui si demanda al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, la nomina di un Commissario Straordinario dell'A.R.P.S., nelle more della formazione di un nuovo elenco di soggetti idonei all'assunzione dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24/02/2020 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma il dott. Antonio Lastoria;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali;

VISTI altresì:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione 4 marzo 2020, n. 1, avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

EVIDENZIATO che la normativa emergenziale innanzi richiamata impone, in particolare alle pubbliche amministrazioni, l'adozione di stringenti misure organizzative necessarie a contrastare la diffusione dell'epidemia in atto;

LETTE le disposizioni relative alle modalità di lavoro agile, quale misura volta al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, in particolare, da ultimo l'art. 2, lett. r) del DPCM dell'8 marzo 2020 che stabilisce: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;

RITENUTO di dover provvedere, sia pure in termini transitori, ossia limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni volte al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, a regolamentare l'istituto giuslavoristico del c.d. lavoro agile, per consentirne l'immediata applicabilità ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma, in ossequio alle specifiche disposizioni della normativa emergenziale in argomento;

CONSIDERATO che l'attivazione del lavoro agile deve contemperarsi con la necessità di garantire la presenza in servizio del personale, in particolar modo nell'ambito delle attività ritenute indispensabili, ancorchè al livello minimo, tenuto conto del complesso delle misure restrittive scaturite dalla situazione sanitaria emergenziale;

RITENUTO che il ricorso all'istituto del c.d. lavoro agile debba essere consentito in concorso con complementari modalità di riduzione della presenza di personale presso i locali sede delle attività lavorative, tra cui *in primis* la fruizione dei congedi ordinari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. e) e p), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

RITENUTO, al fine di limitare il più possibile i rischi di contagio da coronavirus:

- di dover adottare quale misura di contrasto e contenimento, la temporanea chiusura al pubblico degli uffici dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma, prevedendo contestualmente l'attivazione di un servizio di *helpdesk* telefonico e telematico con modalità ed orari da divulgarsi attraverso il sito internet istituzionale www.arpsmolise.it;
- di dover prevedere, in via del tutto eccezionale e residuale, per i soli casi di assoluta necessità e per i quali si riscontri l'impossibilità di garantire i relativi servizi all'utenza attraverso i canali di contatto telefonici e telematici, la possibilità di concordare accessi per appuntamento presso la sede dell'Agenzia, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, in giorni e fasce orarie individuati settimanalmente sulla base delle esigenze da soddisfare;

VERIFICATA la possibilità di ottenere - in termini quali-quantitativi - prestazioni analoghe a quelle ordinariamente rese con la presenza fisica del lavoratore negli uffici, attraverso l'utilizzo da remoto di strumenti tecnologici ed informatici, in quanto:

- il software gestionale “URBI”, attualmente in uso all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma, consente l'effettuazione da remoto di:
 - o tutte le fasi di istruttoria e perfezionamento dei procedimenti amministrativi, in conformità alla normativa vigente in materia;
 - o tutte le attività inerenti la contabilità ed i flussi finanziari da e verso l'istituto tesoriere dell'Agenzia;
- la documentazione necessaria alla regolare predisposizione degli atti amministrativi in lavorazione è disponibile in ambiente cloud e, dunque, consultabile anche da remoto;
- non risultano attività ordinarie che necessitano indispensabilmente della presenza di più dipendenti nel medesimo luogo fisico per consentirne l'interazione;

LETTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n° 96 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 (DD.PP.CC.MM. 31 gennaio 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). Regolamentazione transitoria dell'istituto del c.d. ‘lavoro agile’. Provvedimenti”;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, di:

DISPORRE, con decorrenza immediata, al fine di limitare il più possibile i rischi di contagio da coronavirus, la temporanea chiusura al pubblico degli uffici dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma e la contestuale attivazione di un servizio di *helpdesk* telefonico e telematico con modalità ed orari da divulgarsi attraverso il sito internet istituzionale www.arpsmolise.it;

STABILIRE che il suddetto servizio di *helpdesk* telefonico e telematico sia coordinato dall'Ufficio Affari Generali dell'Agenzia, in collaborazione con il personale in staff al Commissario Straordinario;

DISPORRE che, in via del tutto eccezionale e residuale, per i soli casi di assoluta necessità e per i quali si riscontri l'impossibilità di garantire i relativi servizi all'utenza attraverso i canali di contatto telefonici e telematici, vengano concordati accessi per appuntamento presso la sede dell'Agenzia, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e in numero non superiore ad un utente per volta;

STABILIRE che l'attività di pianificazione dei suddetti accessi venga approvata settimanalmente dal Commissario Straordinario su proposta dell'Ufficio Affari Generali dell'Agenzia, in collaborazione con il personale in staff al Commissario Straordinario;

CONSENTIRE, nelle more della compiuta regolamentazione dell'istituto del c.d. "lavoro agile", per le stringenti esigenze di carattere emergenziale di cui alla normativa speciale introdotta dai DD.PP.CC.MM. 31 gennaio 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza Covid-19, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (per mesi sei, decorrenti dal 31 gennaio 2020), la temporanea prestazione lavorativa in luoghi diversi dalla sede dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma, nelle forme e con le prescrizioni organizzative seguenti:

Art. 1

Modalità di esecuzione del lavoro agile

Il dipendente che intende accedere al lavoro agile, formula apposita istanza al Commissario Straordinario, che - anche con l'ausilio del personale di categoria D dell'Ufficio di afferenza - valuta preventivamente che l'applicazione di tale istituto ai lavoratori individuati consenta continuità e regolarità di svolgimento delle attività di servizio e monitora durante l'applicazione che ciò avvenga effettivamente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della L. 81/2017, tenuto conto delle misure restrittive della circolazione delle persone al fine di contenere il contagio, l'istante dichiara di espletare la propria attività lavorativa esclusivamente presso il proprio domicilio, tenuto conto delle disposizioni dei decreti attuativi in merito al divieto di mobilità delle persone al di fuori della propria abitazione.

Il dipendente relaziona quotidianamente al Commissario Straordinario in merito alle attività svolte, attraverso email inviata all'indirizzo: risorseumane@arpsmolise.it

Nell'istanza formulata al Commissario, il Dipendente dichiara di conoscere i contenuti della presente Determinazione e di accettare integralmente le condizioni e prescrizioni organizzative in essa contenute.

Art. 2

Condizioni per l'attivazione del lavoro agile

Il dipendente che intende accedere al lavoro agile deve dichiarare di possedere le seguenti dotazioni tecnologiche ai fini dell'espletamento della propria attività lavorativa:

- personal computer;
- telefono cellulare ovvero linea telefonica fissa presso il luogo in cui intende esercitare la propria attività lavorativa;
- rete internet per il collegamento al gestionale aziendale "URBI" e/o per la partecipazione da remoto a riunioni/incontri di lavoro in modalità videoconferenza e call conference.

Deve dichiarare, altresì, di poter garantire adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete e di accettare che i costi sostenuti, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti, etc.), non sono rimborsati dall'Agenzia.

Art. 3

Contingente numerico di lavoratori ammessi al lavoro agile

Il numero complessivo di lavoratori che possono essere ammessi contemporaneamente al lavoro agile è determinato dal Commissario Straordinario, compatibilmente con gli equilibri organizzativi e funzionali nonché con i carichi di lavoro dell'Agenzia, con il riconoscimento delle seguenti priorità:

- a. portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio (in via esemplificativa: malati oncologici, cardiopatici, nefropatici, diabetici, bronco-pneumopatici, immunodepressi, persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, di patologie congenite, di malattie rare e autoimmuni, ecc.);

- b. le dipendenti in stato di gravidanza;
- c. le dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- d. i/le dipendenti con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e. utenti di servizi pubblici di trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa, se residenti in comune diverso da quello della sede di servizio;
- f. genitori impegnati nella cura di figli minori in conseguenza dell'eventuale contrazione dei servizi educativi degli asili nido e della scuola dell'infanzia;
- g. i/le dipendenti di età superiore ad anni 65.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa istanza.

Qualora il numero delle istanze fosse superiore a quanto presumibilmente compatibile con gli equilibri organizzativi e funzionali nonché con i carichi di lavoro dell'Agenzia, il Commissario Straordinario tiene conto della possibilità di consentire la fruizione del lavoro agile, secondo criteri di rotazione del personale.

Art. 4

Periodo di espletamento del lavoro agile

Il periodo di durata del lavoro agile concesso ai sensi della presente determinazione è stabilito fino al 3 aprile 2020, termine coincidente con quanto stabilito dal DPCM del 9 marzo 2020 art. 2, comma 1, salve successive proroghe.

All'interno del periodo autorizzato, il dipendente in regime di lavoro agile deve prestare servizio sul luogo di lavoro, effettuando in tal caso le ordinarie timbrature per attestare la presenza in servizio, qualora il Commissario Straordinario ritenga opportuno utilizzare criteri di rotazione sulla presenza del personale in servizio.

All'interno del periodo autorizzato, il dipendente può rientrare in servizio qualora ritenga autonomamente necessario essere presente sul luogo di lavoro per l'espletamento di determinate attività lavorative, previa comunicazione al Commissario Straordinario ed effettuando le ordinarie timbrature per attestare la presenza in servizio.

Art. 5

Orario di lavoro e obblighi

L'orario di servizio del dipendente in regime di lavoro agile è considerato "orario di lavoro" a tutti gli effetti.

Il dipendente deve:

- a. garantire una condotta informata ai principi di correttezza;
- b. osservare le pause ed i riposi giornalieri, avendo cura di effettuare la relativa disconnessione dai sistemi informatici gestionali dell'Agenzia;
- c. essere raggiungibile sia via telefono che in connessione dati, nell'ambito della fascia oraria corrispondente al proprio orario di servizio;
- d. effettuare l'orario previsto dal contratto di lavoro (tempo pieno, part-time), fruendo della medesima flessibilità riconosciuta per l'attività lavorativa in regime ordinario;
- e. autocertificare, sotto la propria responsabilità, la presenza/assenza in servizio, tramite la compilazione di un rapporto di attività giornaliero, in cui siano evidenziati l'ora di inizio e di cessazione del lavoro e le attività svolte. Tale rapporto dovrà essere anticipato - con cadenza giornaliera - a mezzo email all'indirizzo: risorseumane@arpsmolise.it. L'originale dovrà essere conservato a cura del dipendente e consegnato all'Ufficio Risorse Umane dell'Agenzia al rientro in servizio ordinario.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico

Al dipendente che esegue la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile spetta il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per il restante personale. In ragione della distribuzione flessibile del tempo di lavoro durante il periodo di fruizione del c.d. lavoro agile, è escluso lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario giornaliero di lavoro che diano luogo a prestazioni di lavoro straordinario o a riposi compensativi, nonché la fruizione di permessi brevi o di altri istituti che comportino la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità c.d. agile non comporta l'erogazione del buono pasto, il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità.

Art. 7

Conformità dei luoghi e riservatezza dei dati trattati

La sede indicata dal dipendente deve essere compatibile con la normativa in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e idonea a garantire la riservatezza dei dati di cui lo stesso dispone e che tratta per ragioni di ufficio.

Art. 8

Utilizzo di istituti alternativi

Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM dell'8 marzo 2020, art. 1, lett. e), il Commissario Straordinario provvede alla predisposizione di un programma per la fruizione di periodi di congedo e di ferie per tutti i dipendenti dell'Agenzia, compatibile con gli equilibri organizzativi e funzionali nonché con i carichi di lavoro e tenuto conto del personale che non è dotato delle apparecchiature tecnologiche necessarie all'espletamento del lavoro agile.

TRASMETTERE il presente provvedimento a tutti i dipendenti dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma a mezzo email inviata agli indirizzi di posta elettronica istituzionali ed attraverso la bacheca del sistema di gestione "URBI";

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma: www.arpsmolise.it;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo pec all'indirizzo: protocollo_dfp.governo.it, ai sensi di quanto disposto con la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale del Molise;

STABILIRE che le previsioni della presente determinazione siano immediatamente esecutive.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
DOTT. ANTONIO LASTORIA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
